



**CIRCOLARE N. 7**

Spett.li  
Società LNPB  
Loro Sedi

e p.c.

Spett.le  
AIA - CAN  
Roma

Milano, 18 agosto 2021

**NORME GENERALI RELATIVE ALLE COMPETIZIONI UFFICIALI\***

**1) Compilazione degli elenchi di gara**

Gli elenchi di gara devono essere redatti utilizzando **solo ed esclusivamente** l'area extranet della Lega B ("distinte on-line") o, in caso di eventuale disservizio del sistema dedicato, su moduli cartacei conformi. Gli elenchi devono essere **consegnati all'arbitro obbligatoriamente entro e non oltre 60 minuti prima dell'orario di inizio gara.**

Qualsiasi eventuale modifica della distinta nel corso del pre-gara (es. calciatore infortunato durante il riscaldamento) dovrà essere apportata sempre on-line: nel caso in cui invece non vi fosse un margine di tempo sufficiente perché troppo a ridosso dell'inizio della partita, la rettifica della distinta potrà essere eseguita manualmente, con la successiva e tassativa modifica on-line al termine della gara.

La compilazione deve avvenire secondo le seguenti istruzioni:

- a) nella prima colonna a sinistra si trascrive il numero di maglia del calciatore;
- b) nelle prime 11 righe devono figurare i calciatori che entrano in campo dall'inizio; nelle restanti 12 righe i calciatori di riserva;
- c) nella prima riga dei titolari e nella prima delle riserve devono figurare i portieri, indipendentemente dal loro numero di maglia;



d) tutti gli altri calciatori devono essere elencati secondo l'ordine progressivo dei loro numeri di maglia, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Si ricorda altresì alle Società l'obbligo dell'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) i nominativi e i numeri di tessera, valida per la stagione in corso, di tutti i calciatori, riserve incluse, dei dirigenti e degli altri tesserati presenti in campo devono essere trascritti nella distinta;
- b) tale distinta deve essere intestata al nome della Società interessata;
- c) per i calciatori sprovvisti di tessera è necessaria la trascrizione degli estremi di un documento di riconoscimento, con indicazione dell'Ente/Autorità che lo ha emesso; per i calciatori sprovvisti sia di tessera sia di documento di riconoscimento è necessaria, sempre che gli stessi siano conosciuti personalmente dall'arbitro, la dichiarazione scritta dell'arbitro stesso;
- d) la distinta di cui sopra deve altresì contenere i nominativi del capitano e del vice capitano della squadra, riportare le relative variazioni in caso di sostituzione dei medesimi ed essere firmata dal dirigente accompagnatore ufficiale;
- e) la dichiarazione di responsabilità per i calciatori, anche se di riserva, sprovvisti di tessera deve essere redatta, nominativamente, sulla distinta ed essere firmata dal dirigente accompagnatore ufficiale.

Si ricorda alle Società che le funzioni, per l'accesso al terreno di gioco, di dirigente accompagnatore ufficiale, di dirigente addetto all'arbitro, di medico sociale, di allenatore e di operatore sanitario devono essere affidate solo a **persone in possesso di regolare tessera valida per la stagione sportiva 2021/2022**.

Le persone che ricoprono le funzioni di cui al paragrafo precedente, che non dovessero aver ancora ricevuto le tessere valide per la stagione sportiva 2021/2022 devono essere autorizzate dalla LNPB – Ufficio Tesseramento (relativamente alle funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale e dirigente addetto all'arbitro) e dal Settore Tecnico (relativamente alle funzioni di allenatore, medico sociale e operatore sanitario) ad accedere al recinto di gioco.

L'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento LNPB e/o dal Settore Tecnico, in attesa del ricevimento della tessera valida per la stagione sportiva 2021/2022, deve essere esibita all'arbitro prima di ogni gara.

Il mancato rispetto delle indicazioni previste per la compilazione e la consegna degli elenchi di gara può essere oggetto di sanzione da parte degli Organi di Giustizia sportiva.



## 2) Persone ammesse nel recinto di gioco (art. 38 Statuto LNPB e art. 66 NOIF)

Per le gare organizzate dalla LNPB durante lo svolgimento delle gare sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico;
- c) il tecnico responsabile tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, previa autorizzazione del medesimo Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario (sempre tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico);
- e) i calciatori di riserva, nel numero massimo previsto dalle disposizioni vigenti;
- f) gli occupanti la panchina aggiuntiva;
- g) per la sola società ospitante, anche un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

**La presenza nel recinto di gioco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della squadra, nonché del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla LNPB**, ad eccezione del Campionato Primavera 2 nel corso delle quali è obbligatoria la presenza nel recinto di gioco almeno del medico sociale della squadra ospitante.

**L'inosservanza di tale obbligo**, anche con riferimento ad una soltanto delle predette figure, comporta:

- **per la squadra ospitante il mancato inizio della gara** con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla LNPB, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;
- **per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda**, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla LNPB, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

I nominativi di tutte le persone di cui sopra devono essere trascritti nell'elenco da presentare all'arbitro prima dell'inizio della gara.



### **3) Panchina aggiuntiva (art. 66 NOIF, comma 1 bis e seguenti)**

Accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati ai tesserati e/o altro personale della Società in grado di fornire alla squadra, nel corso della gara, assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della Società per la loro condotta.

In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, specificando le funzioni di competenza di ciascuna di esse ed indicando il relativo numero di tessera (Tessera Accompagnatore Ufficiale / Settore Tecnico) o gli estremi del documento di riconoscimento. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici, di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore.

Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate e/o censite, essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento e sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materia comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale (*clausola compromissoria*), da allegare alla distinta di gara.

Le panchine aggiuntive devono essere coperte e consentire agli occupanti di essere riparati anche dagli spalti.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del terreno di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante l'apposita tessera che ne attesti la qualifica o, laddove non prevista, dal documento di riconoscimento personale (comma 3).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società (comma 4).

Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere sempre un corretto comportamento e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti (comma 5).

In caso di comportamento del medico sociale passibile di espulsione, lo stesso deve comunque mantenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati (comma 6).



Alle persone ammesse all'interno del recinto di gioco è vietato fumare durante la gara. L'arbitro inviterà eventuali trasgressori a cessare la violazione e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco (comma 7).

#### **4) Sostituzione dei calciatori (art. 74, comma 1, NOIF) – Modalità di applicazione**

Le modalità di applicazione stabilite dalla LNPB in ordine alla sostituzione dei calciatori nel corso delle gare ufficiali di prima squadra sono le seguenti:

1. entrambe le Società (ospitante e ospitata) devono avere **sempre** a loro disposizione gli appositi pannelli indicatori elettronici, forniti dalla Lega B (Area Marketing e Commerciale, [commerciale@legab.it](mailto:commerciale@legab.it) e [ginaluigi.pocchi@legab.it](mailto:ginaluigi.pocchi@legab.it)) ad ogni Club;
2. quando l'allenatore decide una sostituzione, il dirigente accompagnatore ufficiale deve avvicinarsi al quarto ufficiale di gara per invitarlo a richiamare l'attenzione dell'arbitro, consegnandoli l'apposito tagliando contenente l'indicazione del calciatore da sostituire e del suo sostituto e l'apposito pannello indicatore elettronico già predisposto con l'indicazione del numero del calciatore da sostituire e del numero del suo sostituto;
3. non appena l'arbitro ha recepito la segnalazione, a gioco fermo, il quarto ufficiale di gara provvede a levare alto il pannello, già predisposto secondo quanto indicato al punto precedente, mostrando prima il numero del calciatore da sostituire (in rosso), quindi quello del calciatore che subentra (in verde);
4. l'arbitro prenderà atto della richiesta di sostituzione e provvederà ad autorizzarla;
5. durante le gare di campionato possono essere sostituiti fino a **cinque** calciatori per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine, al massimo, tre interruzioni nel corso della gara, oltre all'intervallo tra i due periodi di gioco. Nel caso di partite che prevedano tempi supplementari (es. playoff/playout), è consentito effettuare un'ulteriore sostituzione per ogni squadra (oltre a quelle eventualmente non utilizzate nei tempi regolamentari), usufruendo di un'altra interruzione della gara durante i supplementari, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e secondo tempo supplementare. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre;
6. rimangono ferme tutte le altre disposizioni già in vigore.

#### **5) Riscaldamento di arbitri e squadre nel pre-gara e dei calciatori subentranti in corso di gara**

Le squadre devono riservare una specifica area del campo per il riscaldamento pre-gara degli arbitri.

Il riscaldamento pre-gara dei calciatori di entrambe le squadre deve terminare **tassativamente** almeno 15 minuti prima del calcio di inizio.



Durante lo svolgimento della gara possono effettuare il riscaldamento, prima di entrare sul terreno di gioco, fino ad un massimo di tre calciatori contemporaneamente per ciascuna squadra (indipendentemente dal ruolo), posizionati alle spalle dell'assistente operante sul lato panchine (salvo diverse disposizioni del direttore di gara), senza l'utilizzo del pallone.

L'eventuale preparatore atletico, inserito nella distinta di gara, può raggiungere i calciatori che effettuano il riscaldamento sempre e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'arbitro (che potrebbe, peraltro, anche vietarne la presenza).

## **6) Equipaggiamento dei calciatori (Regolamento del Gioco del Calcio, regola n. 4)**

Si ricorda alle Società che i calciatori non devono utilizzare equipaggiamenti o qualunque altra cosa che sia pericolosa.

Tutti i tipi di accessori di gioielleria o bigiotteria (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti.

Non è consentito usare nastro per coprirli così come non è consentito utilizzare, per il posizionamento dei parastinchi, del nastro di colore differente dal calzettone.

Si specifica inoltre che:

- in caso di utilizzo di scaldamuscoli, calzamaglie o cosciali questi devono essere dello stesso colore principale dei pantaloncini o della parte inferiore di essi;
- in caso di utilizzo di sottomaglie a maniche lunghe, sotto le maglie da gioco a maniche corte, queste devono essere dello stesso colore principale della manica della maglia da gioco;
- nel caso di maglia macchiata di sangue (a seguito di ferite) sarà l'arbitro a valutare la necessità o meno di sostituzione della stessa;
- nel caso in cui, a seguito di strappi, macchie di sangue o altri motivi particolari, un calciatore non avesse più a disposizione le proprie maglie personalizzate sarà l'arbitro a decidere quale eventuale altra maglia indossare (ad es. quella di altro compagno squadra ma "girata" al rovescio);
- è consentito l'uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso (es. caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio) purchè siano di materiale soffice, leggero ed imbottito.

### Slogan, scritte, immagini e pubblicità

L'equipaggiamento dei calciatori non deve mai contenere alcuno slogan, scritta o immagine di natura politica, religiosa o personale, così come gli stessi calciatori non devono esibire indumenti (indossati sotto l'equipaggiamento standard) che contengano slogan, scritte o immagini di natura politica, religiosa o personale o, ancora, pubblicità diverse dal logo del fabbricante.

Un calciatore che contravvenisse a queste previsioni è sanzionabile dall'arbitro ai sensi della Regola 12 (Falli e scorrettezze) che richiede all'arbitro di sanzionare un calciatore che:

- o usa un linguaggio e/o fa gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi;
- o gesticola in modo provocatorio o derisorio.



In ogni caso non saranno mai consentite slogan, scritte o immagini relative a:

- persone, vive o morte (salvo che siano parte del nome della competizione ufficiale);
- partiti, organizzazioni/gruppi locali, regionali, nazionali o internazionali;
- governi locali, regionali o nazionali o loro dipartimenti, enti o uffici;
- organizzazioni di carattere discriminatorio;
- organizzazioni i cui intenti/azioni siano offensive per un notevole gruppo di persone;
- atti/eventi di carattere prettamente politico.

## **7) Sistemi di comunicazione elettronica e sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS) - Regolamento del Gioco del Calcio, regola n. 4**

Come previsto dal Regolamento del Gioco del Calcio, Regola 4 ("Equipaggiamento dei Calciatori - Altro Equipaggiamento") è vietato indossare o utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica o per la comunicazione, salvo che non si tratti dei cd. GPS/EPTS consentiti.

In tal caso si precisa che "...laddove vengano indossate apparecchiature tecnologiche quali parti di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), tali apparecchiature [...] dovranno riportare il seguente logo":



Tale logo indica che l'apparecchiatura (ottica o indossabile) è stata ufficialmente testata e possiede i requisiti minimi in termini di affidabilità e precisione di dati.

Tutti i sistemi elettronici di monitoraggio non devono mai costituire alcun pericolo.

E' consentito l'uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte dei dirigenti, laddove sia correlato direttamente alla salute o incolumità dei calciatori o per ragioni tecnico-tattiche, ma solo se si tratta apparecchiature piccole, mobili e portatili (es. microfoni, auricolari, cuffie, ecc.).

Un dirigente che utilizza apparecchiature non autorizzate (...) sarà allontanato dall'area tecnica.

## **8) Vanishing spray**

Come già nel corso delle ultime stagioni si ricorda che negli spogliatoi degli ufficiali di gara devono essere rese disponibili, **da parte delle Società di casa**, le bombolette spray per fissare la distanza della barriera in occasione di ciascun calcio di punizione e/o la posizione del pallone.



I relativi supporti plastificati sono stati invece consegnati dalla FIGC direttamente agli ufficiali di gara che li porteranno sempre con loro, in occasione di ciascuna gara, senza quindi doverli richiedere al dirigente addetto agli arbitri o ad altro referente del Club di casa.

La cura, conservazione e custodia dei medesimi supporti sarà perciò in carico a ciascun ufficiale di gara.

### **9) Interruzione per reidratarsi in presenza di alte temperature (*cooling break*)**

La previsione della possibilità di interrompere la gara per consentire ai calciatori delle due squadre di reidratarsi (*cooling break*) viene definita gara per gara, d'intesa tra arbitro e squadre, e implementata a seconda delle condizioni climatiche del luogo di svolgimento della partita. Può essere consentito un break per ogni tempo di gioco se, 90 minuti prima del calcio d'inizio, la temperatura supera i 32 gradi centigradi.

Prima dell'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento o durante il meeting pre-gara (in occasione ad es. di playoff e playout) se gli arbitri e le due squadre decidessero per il *cooling break*, alla presenza del delegato di Lega, quest'ultimo provvederà ad informare tutte le parti in causa circa la possibilità di effettuazione dello stesso.

Durante la partita, la procedura per l'attuazione dei *cooling break*, da effettuarsi all'incirca al 30° minuto di ogni tempo (ossia ai minuti 30 e 75), è la seguente:

- la palla deve uscire dal campo affinché il break possa avere inizio;
- l'arbitro è tenuto a segnalare l'inizio e la fine del *cooling break*;
- durante la pausa, i calciatori e gli arbitri devono posizionarsi nelle rispettive panchine/aree tecniche per rinfrescarsi;
- il tempo di gioco continua a scorrere e la durata della pausa deve essere aggiunta al recupero alla fine del tempo.

### **10) Presenza unità mobile di pronto soccorso**

In occasione di tutte le gare ufficiali del Campionato Serie BKT, ciascuna società dovrà garantire la presenza di almeno un'ambulanza CMR (Centro Mobile di Rianimazione) oppure MSA (Mezzo di Soccorso Avanzato) espressamente dedicata a calciatori, dirigenti ed ufficiali di gara e comunque, in ogni caso, seguire le indicazioni delle Autorità preposte.

La stessa dovrà essere posizionata in un'area che permetta, all'occorrenza, un facile e rapido accesso al terreno di gioco e all'area spogliatoi, garantendo, laddove possibile, il rispetto di inquadrature televisive "pulite".





Tale mezzo dovrà essere a disposizione almeno 90 minuti prima dell'orario ufficiale di inizio della gara e fino ad almeno 60 minuti dopo il fischio finale (o, comunque, fino a quando calciatori e ufficiali di gara non abbiano lasciato il luogo della partita): il Club di casa avrà in ogni caso l'onere di convocare con urgenza un secondo mezzo (laddove non già presente), qualora il primo dovesse essere stato impegnato o essere partito in direzione dell'ospedale.

Deve in ogni caso garantirsi la presenza di un defibrillatore, regolarmente funzionante, e di persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo, eventualmente coincidente con il personale sanitario di cui sopra.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Avv. Mauro Balata

*\* in adeguamento e nel rispetto delle previsioni del DL n. 105 del 23 luglio 2021 (e successive modifiche/integrazioni), nonché nel rispetto della corretta applicazione dei protocolli medico-sanitari ed organizzativi in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, ivi compresi ovviamente i Protocolli FIGC.*

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano  
T +39.02.699910.1 r.a. - F +39.02.69001460  
C.F. 97557110158 - P.IVA 07112250969  
PEC legab@legalmail.it - www.legab.it

